


## Il sistema del passaporto fitosanitario dal 2020



Il 1° gennaio 2020 entrerà in vigore in Svizzera un nuovo diritto sulla salute dei vegetali. Ciò ha un influsso anche sul sistema del passaporto fitosanitario introdotto nel 2002.

- L'obbligo del passaporto fitosanitario è esteso a tutti i vegetali destinati alla piantagione.
- Il nuovo passaporto fitosanitario è un'etichetta che viene apposta sul lotto.
- I contenuti del passaporto fitosanitario e i relativi requisiti sono standardizzati.

### Che cos'è un passaporto fitosanitario?

Il passaporto fitosanitario è un documento ufficiale per il commercio di merci di origine vegetale regolamentate all'interno della Svizzera e con l'UE comprovante l'adempimento delle prescrizioni fitosanitarie delle merci. Il passaporto fitosanitario può essere rilasciato soltanto dalle aziende omologate a tal fine e dalle autorità competenti del Paese in questione (in Svizzera il Servizio fitosanitario federale, SFF).

### A che cosa serve il passaporto fitosanitario?

Il diritto sulla salute dei vegetali è finalizzato a ostacolare l'introduzione e la diffusione di malattie e organismi nocivi particolarmente pericolosi per i vegetali, onde evitare che causino danni ecologici, sociali ed economici. Il modo più efficace per tali organismi nocivi di diffondersi su distanze maggiori è il commercio di materiale vegetale infestato. Per i vegetali destinati alla piantagione tale rischio è massimo.

Affinché si possa ridurre l'elevato rischio d'introduzione e di diffusione di tali parassiti e agenti patogeni tramite il commercio, si applicano esigenze severe per determinate merci di origine vegetale come piante, nesti, tuberi, sementi, eccetera. In particolare, le superfici sulle quali sono prodotte sono sottoposte regolarmente a controlli ufficiali riguardo alla presenza di organismi nocivi regolamentati.

Il passaporto fitosanitario assolve **due importanti funzioni**:

- Conferma all'acquirente che il materiale vegetale proviene da una produzione ufficialmente controllata e che sono state prese tutte le misure possibili affinché sia indenne da organismi nocivi particolarmente pericolosi.
- Assicura la tracciabilità delle merci nella catena commerciale in caso di infestazione e questo nelle due direzioni: se presso un acquirente professionista è constatata un'infestazione, è possibile risalirne all'origine fino alla particella di produzione della merce. Se si constata la comparsa di un organismo nocivo nella produzione, si possono eventualmente individuare rapidamente merci infestate,



o presunte tali, già in commercio. Si può quindi evitare l'insediamento e l'ulteriore diffusione dell'agente patogeno o del parassita.

## Perché è modificato il sistema del passaporto fitosanitario?

L'estensione dell'obbligo del passaporto fitosanitario a tutti i vegetali destinati alla piantagione è necessaria perché in Europa è diventata più frequente la comparsa di organismi da quarantena che possono diffondersi attraverso un numero molto elevato di varietà vegetali.

Finora il passaporto fitosanitario poteva essere rilasciato sui documenti d'accompagnamento (bollettino di consegna, fattura, ecc.) senza attenersi a un modello preciso. Per questo motivo, spesso, non era riconoscibile in quanto tale dall'acquirente. In base all'esperienza, molte aziende non potevano inoltre garantire la tracciabilità nei casi in cui i vegetali della stessa specie venivano acquistati da diversi fornitori e mischiati. Sotto forma di etichetta standardizzata da apporre fisicamente sul lotto, il passaporto fitosanitario risulta maggiormente visibile e riconoscibile, garantendo anche una migliore tracciabilità.

Le modifiche al sistema del passaporto fitosanitario sono un presupposto per la tutela della **libera circolazione delle merci in UE**.


## Come si presentano i nuovi passaporti fitosanitari?

Dal 2020 il passaporto fitosanitario sarà un'**etichetta** che dovrà essere apposta dalle aziende omologate su ogni lotto\* di merce con obbligo del passaporto e scortare fisicamente le merci nei canali commerciali.

\* Un **lotto** è l'unità più piccola utilizzata nel commercio o sul rispettivo livello di commercializzazione di merci che, in base alla loro omogeneità dal profilo della composizione e dell'origine, è identificabile (per esempio, una cassetta con 24 piantine provenienti dallo stesso produttore).

- L'etichetta del passaporto fitosanitario può essere apposta sul mazzo, sul contenitore (vaso, cassetta, container, ecc.) o sul collo.
- Il passaporto fitosanitario può essere rilasciato da un'azienda omologata anche per ogni singola merce.
- Non si deve necessariamente trattare di un'etichetta nuova; il passaporto fitosanitario può essere integrato in etichette esistenti o stampato sull'imballaggio.
- Il passaporto fitosanitario deve essere chiaramente leggibile e le informazioni ivi riportate inalterabili e permanenti.
- Esso deve essere distinguibile da tutte le altre informazioni o etichette apposte sulla merce (ovvero essere separato perlomeno con un margine o un riquadro dalle altre indicazioni).

Dal 2020 il passaporto fitosanitario deve contenere i seguenti **sei elementi**:



Lo stemma può essere raffigurato a colori o in bianco e nero. La disposizione degli elementi nel passaporto fitosanitario deve seguire i

**modelli** prescritti (disponibili in un documento separato su [www.salute-dei-vegetali.ch](http://www.salute-dei-vegetali.ch)). Sono permesse varie forme (rettangolari) di etichette.

Il **codice di tracciabilità** della merce è una componente fondamentale del nuovo passaporto fitosanitario:

- La modalità di composizione di questo codice è, in linea di principio, a discrezione dell'azienda omologata. Quest'ultima, in caso di un'infestazione dovuta a un organismo nocivo regolamentato, deve essere in grado, attraverso la tenuta di registri in base a questo codice, di indicare all'autorità competente da dove proviene la merce infestata (fornitore) e a chi l'ha eventualmente fornita (acquirente). Ciò è importante onde poter evitare l'insediamento e l'ulteriore diffusione dell'agente patogeno della malattia o dell'organismo nocivo.
- Cessione di merci acquistate: in questo caso si raccomanda di riprendere il codice di tracciabilità del passaporto fitosanitario ricevuto dal fornitore.
- Il codice di tracciabilità può essere eventualmente integrato da un codice a barre, un codice QR, un ologramma, un chip o un altro supporto di dati, agevolando, all'occorrenza, l'obbligo di tenere un registro (cfr. sotto).
- Per determinate merci nell'imballaggio finale, per esempio piante da appartamento senza rischio fitosanitario, è possibile che non sia richiesto un codice di tracciabilità. Attualmente questo aspetto è in fase di elaborazione.

In un **passaporto fitosanitario per le zone protette** (passaporto fitosanitario – ZP) devono essere inoltre indicati gli organismi da quarantena rilevanti per la zona protetta.

Nel caso di **materiale vegetale certificato** («materiale riconosciuto»), il passaporto fitosanitario deve essere combinato con l'etichetta di certificazione.

Nel **passaporto fitosanitario dell'UE** in alto a sinistra si trovano la bandiera dell'UE e, dopo la lettera «B», il codice a due lettere dello Stato membro in cui l'azienda in questione è omologata.

Attualmente l'Ufficio federale dell'agricoltura sta vagliando se per il formato del passaporto fitosanitario si può introdurre una deroga a livello interno svizzero per piccole quantità di determinate piante ornamentali con relativi oneri.

## Per quali merci occorre un passaporto fitosanitario?

Un passaporto fitosanitario è prescritto, dal 2020, **per i vegetali e le parti di vegetali destinati alla piantagione**. Tra questi rientrano piante (incl. piante in vaso), nesti, talee, portainnesti, tuberi, bulbi e colture di tessuti vegetali. La maggior parte delle sementi sono escluse dall'obbligo del passaporto fitosanitario poiché generalmente non rappresentano un rischio fitosanitario.

Anche **le sementi di determinate specie vegetali e altre merci** (p.es. certi tipi di legno), che possono essere vettori di organismi nocivi particolarmente pericolosi, necessitano nel commercio di un passaporto fitosanitario. Queste merci supplementari saranno stabilite e comunicate nell'autunno 2019 in un'ordinanza interdipartimentale del DEFR e del DATEC (il disegno d'ordinanza è pubblicato sul sito [www.salute-dei-vegetali.ch](http://www.salute-dei-vegetali.ch)).



**Rivenditori:** nel caso di una merce acquistata con un passaporto fitosanitario e destinata alla rivendita diretta (ovvero senza ulteriore coltivazione o stoccaggio provvisorio con rischio di una nuova infestazione), in linea di principio il passaporto fitosanitario ricevuto non va sostituito tramite uno nuovo. In questo caso un nuovo passaporto fitosanitario deve essere rilasciato soltanto se un lotto viene diviso, salvo se i lotti così ottenuti sono già provvisti di un passaporto fitosanitario. In tal caso si deve garantire che le merci adempiano ancora le condizioni per il passaporto fitosanitario (cfr. sotto).

## (Nuovi) obblighi delle aziende omologate

### Obbligo di omologazione

Tutte le aziende che mettono in commercio merci con l'obbligo del passaporto fitosanitario e per tali merci devono rilasciare un passaporto fitosanitario, necessitano di un'omologazione da parte del SFF. Soltanto le aziende omologate possono rilasciare passaporti fitosanitari.

### Obblighi attuali delle aziende omologate

- Obbligo di tenere un registro: si deve tenere un registro della produzione, dell'acquisto e della rivendita di ogni lotto di merci regolamentate onde garantire la tracciabilità. A tal proposito occorre conservare anche i contenuti dei passaporti fitosanitari rilasciati e sostituiti per almeno tre anni.
- Le merci con obbligo del passaporto fitosanitario possono essere acquistate soltanto con un passaporto fitosanitario.
- Obbligo di notifica: in caso di sospetto di presenza di un organismo da quarantena occorre darne notifica immediatamente al SFF (aziende non omologate e privati devono notificare un tale sospetto al servizio cantonale competente).
- Le modifiche delle informazioni fornite al momento dell'omologazione devono essere notificate al SFF (d'ora in poi entro 30 giorni).
- Aziende di produzione: le particelle e le merci prodotte devono essere notificate annualmente al SFF.

### Nuovi obblighi delle aziende omologate validi dal 2020

- Controllare (visivamente) a cadenza regolare lo stato di salute delle merci, in particolare prima del rilascio di un passaporto fitosanitario.
- Rilevare e sorvegliare i punti all'interno dei processi aziendali che rappresentano un rischio fitosanitario.
- Tenere un registro di questi controlli nonché delle misure prese in caso di sospetto o di infestazione tramite un organismo nocivo particolarmente pericoloso (e conservare queste registrazioni per almeno tre anni).
- Disporre di conoscenze nell'ambito della salute dei vegetali: sapere riconoscere i sintomi di organismi nocivi rilevanti, conoscere le misure di lotta, eccetera.
- Essere in grado di ricostruire gli spostamenti di merci all'interno di un'azienda.

## Quando si può rilasciare un passaporto fitosanitario?

Affinché un'azienda omologata possa rilasciare un passaporto fitosanitario, le merci devono adempiere determinate condizioni, segnatamente:

- sono indenni da organismi nocivi particolarmente pericolosi e
- soddisfano determinate prescrizioni specifiche delle merci (sono state prese misure di prevenzione e di lotta specifiche nel luogo di produzione; sono stati eseguiti i controlli ufficiali e le analisi di laboratorio del materiale di moltiplicazione, ecc.).

## Conseguenze delle modifiche

---

A causa dell'estensione dell'obbligo del passaporto fitosanitario a tutte le specie vegetali, più aziende devono chiedere al SFF l'omologazione per il rilascio di passaporti fitosanitari, in particolare:

- le aziende che vendono piante finora non regolamentate (p.es. bossi, roseti o Thuja) ad acquirenti professionisti
  - le aziende che vendono piante a privati via Internet
- Queste aziende devono inoltrare entro il 31 marzo 2020 una domanda di omologazione al SFF.

Conseguenze per le aziende con obbligo di omologazione in seguito all'introduzione del nuovo formato del passaporto fitosanitario:

- I sistemi e i processi interni all'azienda devono essere adeguati (stampa di etichette, assicurazione della tracciabilità, ecc.).
- Il passaporto fitosanitario non può più essere combinato con un documento del fornitore (bollettino di consegna, fattura, ecc.).
- I passaporti fitosanitari già rilasciati restano validi fino alla fine del 2022 (rilevante soprattutto per le sementi).
- I vecchi passaporti fitosanitari contengono il nome dell'autorità competente (in Svizzera il SFF) e il quantitativo di merci. Queste indicazioni non sono più richieste nel nuovo passaporto fitosanitario.

## Ci sono domande?

---

In caso di domande è a vostra disposizione il Servizio fitosanitario federale (SFF), tel. +41 58 462 25 50, [phyto@blw.admin.ch](mailto:phyto@blw.admin.ch).

## Ulteriori informazioni

---

Ulteriori informazioni in merito al diritto sulla salute dei vegetali sono disponibili su [www.salute-dei-vegetali.ch](http://www.salute-dei-vegetali.ch).



Questa informativa è stata pubblicata a ottobre 2018 e aggiornata a maggio 2019 da:

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG  
Servizio fitosanitario federale SFF  
Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna  
Tel. +41 58 462 25 50, fax +41 58 462 26 34  
[phyto@blw.admin.ch](mailto:phyto@blw.admin.ch)  
[www.serviziofito.ch](http://www.serviziofito.ch)